

DISEGNO DI LEGGE N.8

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 55/A IV Legislatura

"Modifica della L.R.20.12.73

n.27 concernente norme sul

referendum abrogativo e con-

sultivo".

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 17.3.1986.

REGIONE PUGLIA

UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA REGIONALE

prot. n. 10/545 OL

25 NOV. 1985

Schema D.D.L. "Modifica della L.R. 20.12.1973, N° 27 concernente norme sul referendum abrogativo e consultivo".

R E L A Z I O N E

Questo Ufficio Legislativo ha apportato variazioni di dettaglio, condivise dall'Assessorato competente in merito allo schema di d.d.l. indicato in oggetto, predisposto dall'Assessorato Enti Locali.

Non sono pervenute osservazioni da parte degli Assessorati.

Il Coordinatore

(Dr. Pasquale Rutigliani).



REGIONE PUGLIA

Bari, li 1. NOV. 1985

19

ASSESSORATO PLANCIO-RAGIONERIA
FINANZE ED ENTI LOCALI

AL Coordinatore
dell'Ufficio Legislativo della
Giunta Regionale

SETTORE ENTI LOCALI

UFFICIO

S E D E

Prot. N. 22/3537/1.1. Allegati N.

Risp. al foglio N. del

OGGETTO: Schema di disegno di legge: "Modifica della L.R. 20/12/73 concer-
nente norme sul referendum abrogativo e consultivo".

In riferimento allo schema di disegno di legge specifica-
to in oggetto è necessario apportare una rettifica all'art.3.

La seconda parte del I° Comma, infatti, recita: "La data
di effettuazione è fissata a norma della seconda parte del com-
ma primo e del comma secondo del precedente art.9".

Più correttamente ad essa va aggiunta l'espressione: "così
come essi risultano sostituiti rispettivamente dalla L.R.
n.20 del 25/2/1981 e n. 40 del 2/12/1974".

REGIONE PUGLIA	
UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA	
Prot. 22/3537/1.1.	1 NOV 1985
Col. _____	Cl. _____ Fisc. _____

Il Coordinatore

(ORFINO)

REGIONE PUGLIA

SETTORE ENTI LOCALI

D.D.L. - Modifica della legge regionale 20 Dicembre 1973 n. 27
concernente norme sul referendum abrogativo e consul-
tivo.

R E L A Z I O N E

La L.R. n. 27 del 20/12/73 che detta norme sul referendum consultivo e abrogativo, stabilisce all'art. 9 che "i referendum abrogativi non possono aver luogo nell'anno di cessazione della legislatura".

L'espressione così come è formulata ingenera forti dubbi interpretativi, con possibile apertura di contenzioso, in quanto per "anno di cessazione" può intendersi sia l'anno che precede la data di cessazione della legislatura che l'anno solare entro cui si verifica la cessazione medesima. Necessita quindi precisare la portata dell'espressione.

Inoltre, la stessa legge, stabilisce all'art. 21:

Comma 1° "Sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di leggi concernenti la istituzione di nuovi Comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali".

Comma 2° "Il Presidente della G.R. indice con decreto il referendum consultivo in seguito alla trasmissione della delibera consiliare o della proposta di legge, di cui ai commi precedenti da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale".

Orbene, l'articolo così come su trascritto crea incertezze in sede di applicazione dal momento che l'espressione riportata al 2° C. "in seguito alla trasmissione della delibera consiliare di cui ai commi precedenti" non trova alcun riferimento nell'unico comma che lo precede.

Ciò è stato causato dal fatto che, come si evince dagli atti consiliari, in sede di approvazione dell'originaria proposta di legge alcuni commi sono stati eliminati senza che i precedenti fossero correlati con i successivi.

Inoltre il 1° C. dello stesso articolo non specificando il significato di "..... popolazioni interessate" non indica quali sono gli elettori da chiamare a referendum in relazione ai singoli casi verificabili.

./.



Anche l'art. 22 necessita di conseguente rettifica per i collegamenti che, necessariamente, esso deve avere con l'articolo che lo precede.

Scopo del presente disegno di legge è, dunque, quello di eliminare i suddetti dubbi e discrasie al fine di rendere più semplice e più immediata l'applicazione degli articoli in questione.

L'ASSESSORE
(MARTELOTTA)



Modifica della legge regionale 20 Dicembre 1973 n. 27 concernente norme sul referendum abrogativo e consultivo.

Art. 1

Il secondo comma dell'art. 9 della L.R. 20 Dicembre 1973 n.27 è così modificato:

"I referendum abrogativi possono effettuarsi due volte all'anno rispettivamente nei periodi dal 1° Marzo al 30 Giugno e dal 1° Settembre al 31 Ottobre. I giorni non compresi in questi due periodi non sono da computare agli effetti del termine previsto dalla seconda parte del comma precedente. I referendum abrogativi non possono aver luogo nell'anno solare di cessazione della legislatura."

Art. 2

L'art. 21 della L.R. 20 Dicembre 1973 n. 27 è così sostituito:

Art. 21 - Sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate i progetti di legge concernenti le istituzioni di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.

Il Consiglio Regionale, prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge di cui, al comma precedente, delibera l'effettuazione del referendum consultivo.

La deliberazione del Consiglio deve precisare esattamente il quesito da sottoporre a referendum e indicare le popolazioni interessate da chiamare a consultazione.

./.



Per popolazioni interessate si intendono:

Istituzioni di nuovi comuni

- a) nel caso di istituzioni di nuovi comuni: gli elettori della frazione o delle frazioni che devono essere erette in comune autonomo;
- b) nel caso di fusione di comuni contermini: gli elettori dei comuni interessati;

Mutamento di circoscrizione comunale

- c) nel caso di incorporazione di un comune in un altro contermine: gli elettori del comune da incorporare;
- d) nel caso di distacco di una parte del territorio comunale da un comune con aggregazione ad un comune contermine: gli elettori del territorio da distaccare;
- e) nel caso di ampliamento del territorio di un comune al quale viene incorporata parte del territorio contermine di un altro comune: gli elettori del territorio da trasferire;
- f) nel caso di permuta di territorio fra due o più comuni contermini, quando manca l'accordo dei comuni interessati: gli elettori dei territori oggetti di permuta;

Mutamenti di denominazione comunale

- g) nel caso di mutamento di denominazione comunale: gli elettori del comune interessato.

Art. 3

L'art. 22 della L.R. 20 Dicembre 1973 n. 27 è così sostituito.

Art. 22. Il Presidente della Giunta Regionale indice con decreto il referendum consultivo in seguito alla trasmissione della delibera consiliare da parte del Presidente del Consiglio Regionale. La data di effettuazione è fissata a norma della seconda parte del

./.



Comma primo e del comma secondo del precedente art.9 così come, essi risultano sostituiti rispettivamente dalla L.R. n°20 del 25.2.1981 e n° 40 del 2.12.1974.

Per lo svolgimento del referendum consultivo si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute negli artt. 10, 11 e 12 della presente legge.

I referendum consultivi non possono aver luogo nell'anno solare di cessazione della legislatura.

Per le operazioni preelettorali e quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 16 Maggio 1960 n. 570 e successive modificazioni.

Le schede per i referendum consultivi, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla Giunta Regionale. In esse è formulato il quesito da sottoporre alla consultazione popolare mutuandolo integralmente dalla deliberazione del Consiglio Regionale. L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, sullo spazio in cui essa è contenuta.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla II Commissione Consol-
tare permanente il 25/3/86

[Handwritten signature]